

Statuto

Art.1 COSTITUZIONE E CARATTERE

L'A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) – fondata a Bergamo il 26 febbraio 1973, ha sede legale a Roma. È costituita tra i Cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.

1. È una organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul lavoro volontario. Essa opera nel settore socio-sanitario ed ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
2. L'Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale.

Art.2 FINALITÀ

Finalità dell'A.I.D.O. sono:

1. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;
2. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l'insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi;
3. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

Art.3 ATTIVITÀ

1. Per il raggiungimento delle finalità associative l'A.I.D.O. svolge le seguenti attività:

- a. promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini su tutto il territorio nazionale;
- b. instaura rapporti e collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane e internazionali;
- c. svolge attività di informazione nelle materie di propria competenza con particolare riferimento al mondo del lavoro, della scuola, delle Forze Armate, delle Confessioni religiose e delle Comunità sociali;

- d.** promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule;
- e.** promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa e materiale multimediale;
- f.** provvede, per quanto di competenza, alle formalità necessarie per l'esecuzione della volontà degli iscritti;
- g.** svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale.

2. Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse strumentali, conseguenti e, comunque, connesse, l'A.I.D.O. può compiere, in osservanza delle norme di legge, attività commerciali e produttive esclusivamente marginali, nel rispetto di quanto indicato dal D.M. 25 maggio 1995.

Art.4 SOCI

1. Sono Soci dell'A.I.D.O. le persone fisiche che sottoscrivono la domanda di adesione e la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem, e si impegnano a sostenere l'A.I.D.O. per i fini istituzionali.

2. I Soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive, quadriennali e non retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti se esterni all'Associazione. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate unicamente le spese vive sostenute per l'attività prestata, previa presentazione della documentazione giustificativa secondo le regole preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo di ogni livello. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, o qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale, è incompatibile con la qualità di socio.

3. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. La qualifica di Socio si perde per recesso, espulsione o per decesso. L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta alla Sezione di appartenenza. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione e diventa effettivo con la restituzione dell'atto olografo. Permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il consiglio direttivo, a tutti i livelli, può deliberare l'espulsione degli associati per:

- a)** realizzazione di atti pregiudizievoli all'Associazione o contrastanti gli scopi associativi;
- b)** inosservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento, oltre che delle delibere adottate dagli organi associativi;
- c)** indegnità.

Il provvedimento di espulsione motivato deve essere comunicato per raccomandata o consegnato a mano all'associato espulso. Avverso l'espulsione, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.5 STRUTTURE

1. L'Associazione si articola in:

- A.I.D.O. Nazionale
- A.I.D.O. Regionali
- Sezioni provinciali
- Gruppi comunali

L'articolazione delle Strutture in ambito Regionale è decisa dai singoli Consigli Regionali in funzione della legislazione regionale, della situazione locale e dell'organizzazione socio-sanitaria in vigore, al fine di raggiungere nell'ambito della Regione il risultato operativo ottimale per l'Associazione, anche prevedendo la costituzione di Sezioni pluricomunali, comprensoriali o territoriali e la costituzione di Gruppi intercomunali o rionali.

2. L'Associazione, a livello Nazionale, Regionale, di Sezione e di Gruppo ha i seguenti organi:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Giunta di Presidenza (limitatamente al livello nazionale, regionale e provinciale)
- Conferenza dei Presidenti (limitatamente al livello nazionale e regionale);
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio di appello nazionale dei Probiviri.

3. A livello Gruppo il Collegio dei Revisori è facoltativo; ove non fosse stato eletto è sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.
4. A livello Gruppo il Collegio dei Probiviri è sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.
5. Ogni Struttura risponde in proprio circa la responsabilità fiscale/civile. Ogni Struttura si deve dotare di codice fiscale al fine di assumere autonomia gestionale pur mantenendo il rispetto delle indicazioni dettate dalla Struttura superiore.

Art.6 STRUTTURE

1. L'Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria si distingue in elettiva e intermedia.

Art.7 ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea elettiva è formata:

- a livello Gruppo da tutti i Soci;
- ai livelli nazionale, regionale e provinciale dai Delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento. Ogni Socio o Delegato ha diritto a un voto.

2. Ciascuna Assemblea è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni o più frequentemente su decisione del Consiglio medesimo o su richiesta di almeno un decimo dei membri delle Strutture immediatamente inferiori. In tale evenienza sono riconvocati i Delegati nominati nell'ultima Assemblea.

3. Le date delle Assemblee elettive devono essere raccordate alle scadenze delle Assemblee elettive superiori.

4. Ogni Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

5. Hanno diritto al voto:

- a livello Gruppo i Soci;
- a livello Sezione, Regionale e Nazionale i Delegati presenti ed ammessi dalla Commissione Verifica Poteri.

Art.8 ASSEMBLEA INTERMEDIA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea intermedia è formata:

- a livello Gruppo dai Soci;
- a livello nazionale, regionale e provinciale dai Presidenti delle rispettive strutture inferiori o da un loro delegato.

2. Ciascuna Assemblea intermedia è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo negli anni intermedi secondo le modalità fissate dal Regolamento (artt. 9, 10, 11 e 12 tutti comma 1).

Art.9 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Consiglio Nazionale ogni quattro anni e si svolge secondo le norme stabilite dal Regolamento.

2. Negli anni intermedi il Consiglio Nazionale convoca l'Assemblea dei Presidenti dei Consigli Regionali o di un loro delegato, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

3. Spetta all'Assemblea Nazionale:

- a.** l'approvazione della relazione sull'attività svolta dal Consiglio Nazionale;
- b.** l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c.** l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Nazionale;
- d.** l'approvazione di impegni economici pluriennali;
- e.** l'approvazione degli indirizzi di politica associativa cui dovranno attenersi tutte le Strutture inferiori;
- f.** l'approvazione del Regolamento associativo e delle modifiche;
- g.** la determinazione delle quote sociali a carico dei Consigli Regionali;
- h.** quando elettiva:
 - l'elezione dei componenti il Consiglio Nazionale e la Commissione Verifica Poteri;
 - l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e del Collegio di appello nazionale dei Probiviri.

Art.10 ASSEMBLEA REGIONALE

- 1.** L'Assemblea elettiva regionale è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni secondo le norme stabilite dal Regolamento.
- 2.** Negli anni intermedi è convocata l'Assemblea dei Presidenti Provinciali, o di un loro delegato, secondo le modalità previste dal Regolamento.
- 3.** Spetta all'Assemblea Regionale:
 - a.** l'approvazione della relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo;
 - b.** l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c.** l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;
 - d.** l'approvazione degli impegni economici pluriennali;
 - e.** l'approvazione degli indirizzi di politica associativa regionale come da indicazioni del Consiglio Nazionale adeguandoli alla situazione territoriale;
 - f.** la determinazione delle quote sociali a carico delle Sezioni Provinciali
 - g.** quando elettiva:
 - l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale e la Commissione Verifica Poteri;
 - l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
 - la nomina dei Delegati alla Assemblea Nazionale e l'indicazione dei Candidati alle cariche nazionali.

Art.11 ASSEMBLEA PROVINCIALE E PLURICOMUNALE

- 1.** L'Assemblea elettiva provinciale è convocata ogni quattro anni dal rispettivo Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite dal Regolamento.
- 2.** Negli anni intermedi è convocata l'Assemblea dei Presidenti dei Gruppi comunali o di un loro Delegato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 3.** Spetta all'Assemblea Provinciale/pluricomunale:
 - a.** l'approvazione della relazione sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo;
 - b.** l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c.** l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio provinciale;
 - d.** l'approvazione degli impegni economici pluriennali;
 - e.** l'approvazione degli indirizzi di politica associativa provinciale come da

indicazioni del Consiglio Regionale adeguandoli alla situazione territoriale;

f. la determinazione delle quote sociali a carico dei Gruppi Comunali;

g. quando elettiva:

- l'elezione dei componenti il Consiglio provinciale e la Commissione Verifica Poteri;

- l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;

- la nomina dei Delegati alla Assemblea regionale e l'indicazione dei Candidati alle cariche regionali.

Art.12 ASSEMBLEA DEL GRUPPO

1. L'Assemblea del Gruppo è l'espressione fondamentale dell'Associazione ed è costituita dai Soci. E' convocata annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Spetta all'Assemblea:

a. l'approvazione della relazione sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo;

b. l'approvazione del bilancio consuntivo accompagnato da una relazione dell'Amministratore e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

c. l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;

d. la programmazione dell'attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall'Assemblea Provinciale da attuare nell'ambito territoriale;

e. la definizione degli eventuali contributi a carico dei Soci.

3. Ogni quattro anni:

a. elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti se previsto;

b. nomina i Delegati all'Assemblea provinciale;

c. indica i Candidati alle cariche provinciali.

Art.13 ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO

L'Assemblea costitutiva è convocata in qualunque data dal Presidente della Sezione su propria iniziativa, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, o per richiesta del Comitato promotore.

Art.14 CONSIGLI DIRETTIVI

- 1.** Ad ogni livello il Consiglio Direttivo dà attuazione al Programma approvato dalla rispettiva Assemblea.
- 2.** Tutte le Strutture, a qualsiasi livello, sono vincolate alla attuazione dei programmi e delle iniziative approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo delle Strutture superiori.
- 3.** I singoli Consigli devono svolgere opera di controllo sul rispetto delle norme statutarie da parte delle rispettive Strutture inferiori.
- 4.** Ogni Consiglio può programmare ed attuare iniziative limitatamente al territorio di competenza. Per iniziative che interessino Strutture al di fuori del proprio territorio ne dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione alla Giunta di Presidenza della Struttura di competenza (Regionale per l'interessamento di più province della stessa Regione, Nazionale per più province di differenti Regioni).
- 5.** I Consigli intrattengono rapporti con gli organismi pubblici e privati del proprio livello.
- 6.** In caso di inadempienza alle norme statutarie o persistente inattività da parte di un Consiglio Direttivo, il Consiglio della Struttura superiore ne dichiara lo scioglimento e nomina un Commissario, che resta in carica per la durata – prorogabile una sola volta per uguale periodo – di tre mesi, cura l'ordinaria amministrazione e convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi associativi

Art.15 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale

- a.** mette in atto gli indirizzi di politica associativa indicati dall'Assemblea Nazionale, coordinandone e controllandone l'applicazione da parte dei Consigli Regionali;
- b.** organizza e gestisce attività e manifestazioni che interessano tutto il territorio nazionale o più Regioni;
- c.** instaura e tiene rapporti con gli organismi pubblici e privati del livello nazionale.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Consiglio Regionale a condizione che lo stesso abbia fornito non meno di due Candidati.

3. Il numero dei Consiglieri, sempre dispari, viene definito di volta in volta dall'Assemblea.

4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica quattro anni.

5. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, tre Vice Presidenti dei quali

uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

6. Spetta tra l'altro al Consiglio:

- a.** la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Nazionale;
- b.** l'indicazione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea;
- c.** la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione;
- d.** la promozione di convegni su temi specifici;
- e.** l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili.

7. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, determina l'automatica decadenza del Consiglio.

Art.16 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Regionale, oltre a mantenere rapporti con gli organismi pubblici e privati della Regione:

- a.** individua le linee guida dell'attività associativa in ambito regionale sulla base delle indicazioni dell'Assemblea Regionale;
- b.** coordina l'attività delle Sezioni con particolare riferimento ai rapporti con le Strutture socio-sanitarie;
- c.** organizza e gestisce manifestazioni ed attività che interessano tutto il territorio regionale o più province.

2. Il Consiglio Direttivo Regionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Sezione Provinciale a condizione che la stessa abbia fornito non meno di due Candidati.

3. Il numero dei Consiglieri, sempre dispari, viene definito di volta in volta dall'Assemblea.

4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica quattro anni.

5. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, non più di tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

6. Spetta tra l'altro al Consiglio:

- a.** la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Regionale;
- b.** l'indicazione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea;
- c.** la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione;

- d.** la promozione di convegni su temi specifici;
- e.** l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili.

7. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, determina l'automatica decadenza del Consiglio.

Art.17 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale:

- a.** intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati della Provincia, in particolare con le ASL/ASO. Ove nel territorio provinciale esistano più ASL/ASO coordina le attività svolte dai Gruppi nei rapporti con le singole ASL/ASO;
- b.** coordina l'attività dei singoli Gruppi controllandone il rispetto delle norme statutarie;
- c.** organizza e gestisce manifestazioni ed attività che coinvolgono tutto o in parte il territorio provinciale;
- d.** conserva e tiene aggiornati gli Atti Olografi dei residenti nella provincia, rilascia le relative tessere, inserisce i dati nel Sistema Informativo A.I.D.O. secondo le disposizioni ed i criteri indicati nel Regolamento.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, sempre in numero dispari.

3. Si riunisce almeno quattro volte l'anno e dura in carica quattro anni.

4. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore, un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

5. Spetta tra l'altro al Consiglio:

- a.** la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Provinciale;
- b.** la realizzazione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa indicati dall'Assemblea Provinciale;
- c.** la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della Donazione in ambito provinciale;
- d.** la promozione di convegni su temi specifici;
- e.** l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili.

- 6.** La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, determina l'automatica decadenza del Consiglio.
- 7.** Nel caso di inattività di un Gruppo Comunale o di impossibilità di costituzione, ove non sia possibile aggregarlo ad altra Struttura vicina, il Consiglio Provinciale può nominare un referente per lo svolgimento dell'attività associativa.

Art.18 CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

1. A livello Gruppo Comunale il Consiglio Direttivo:

- a.** intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati esistenti al proprio livello;
- b.** svolge opera di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;
- c.** organizza attività e manifestazioni nel territorio di competenza.
- d.** può accettare lasciti, eredità, legati e donazioni e acquistare e vendere beni immobili.

2. Il Consiglio Direttivo del Gruppo si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 componenti, sempre in numero dispari.

3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi e dura in carica quattro anni.

4. Elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti, un Amministratore, un Segretario; é facoltativo un Vice Presidente Vicario.

5. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, determina l'automatica decadenza del Consiglio.

Art.19 GIUNTA DI PRESIDENZA

La Giunta di Presidenza elabora e mette in atto il programma e le iniziative approvate dal rispettivo Consiglio Direttivo. È organo di raccordo con la Conferenza dei Presidenti delle Strutture inferiori.

In particolare:

1. a livello Nazionale:

- a.** predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Nazionale per la successiva approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- b.** in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
 - generale promozione e coordinamento delle attività associative a livello nazionale e internazionale;

- elaborazione di sistemi, criteri operativi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo della cultura della donazione; le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Nazionale.

c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:

- acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
- la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Nazionale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
- la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere;

d. attende all'ordinaria amministrazione.

2. a livello Regionale:

a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Regionale per la successiva approvazione dell'Assemblea Regionale;

b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:

- generale promozione e coordinamento delle attività associative in ambito Regione;

le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Regionale.

c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:

- acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
- la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Regionale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
- su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Regionale, del quale esegue le delibere;

d. attende all'ordinaria amministrazione.

3. a livello Provinciale/pluricomunale:

a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Provinciale per la successiva approvazione dell'Assemblea

Provinciale;

b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:

- generale promozione e coordinamento delle attività associative in ambito Provinciale;

le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Provinciale.

c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:

- acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
- la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Provinciale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
- su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Provinciale, del quale esegue le delibere;

d. attende all'ordinaria amministrazione;

e. vigila e garantisce la corretta organizzazione nella raccolta, conservazione e trasmissione dei dati dei Soci nel SIA (Sistema Informativo A.I.D.O.)

Art.20 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza dei Presidenti, costituita dai Presidenti di Strutture di pari livello, è organo di raccordo con la Giunta di Presidenza dell'organo superiore. È costituita a livello Nazionale e Regionale. Il Presidente, in caso di indisponibilità, può essere sostituito da un componente della Giunta di Presidenza.

2. È la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall'A.I.D.O. Nazionale/Regionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali/provinciali e dove si concordano le modalità per l'attuazione dei programmi delle attività di interesse sovraregionale/interprovinciale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.

3. È convocata dal Presidente Nazionale/Regionale almeno tre volte l'anno; è convocata, altresì, ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei Presidenti che la costituiscono.

4. Per le votazioni ogni Presidente ha voto pari ad uno.

5. Alle sedute della Conferenza partecipa, senza diritto di voto, la Giunta di Presidenza dello stesso livello.

Art.21 PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza.
2. Il Presidente Nazionale lo è anche in campo internazionale.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti, formula l'ordine del giorno in accordo con la Giunta di Presidenza.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o da uno dei Vice Presidenti secondo quanto previsto dal Regolamento.
5. In caso di commissariamento di una Struttura a livello inferiore, il Presidente della Struttura superiore adotta i provvedimenti urgenti ed indilazionabili non ascrivibili a normale amministrazione ad essa riferiti.
6. Il Presidente cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere della Giunta di Presidenza.
7. Assume, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza della Giunta di Presidenza, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica della Giunta stessa in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i dieci giorni lavorativi successivi.
8. Nell'espletamento dei suoi compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

Art.22 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. È costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra persone di provata esperienza contabile e amministrativa. Dura in carica quattro anni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile e quindi controlla, al competente livello, l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari ai fini associativi.
3. Redige apposita relazione da allegare al rendiconto annuale, con cui è espresso un parere di merito e di contenuto.
4. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento.
5. Su mandato del Consiglio del livello di appartenenza, in conseguenza di fondati motivi atti ad accertare la regolarità amministrativa, effettua verifiche sulla gestione della contabilità delle Strutture del livello inferiore.

Art.23 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1.** Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea di riferimento è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra persone dotate di adeguata professionalità in materia giuridica. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio può avvalersi di esperti esterni all'Associazione.
- 2.** Il Collegio dei Probiviri giudica al proprio livello i comportamenti antistatutari o non in linea con i dettati associativi su denuncia del Presidente o del Consiglio Direttivo.
- 3.** Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente
- 4.** Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra Soci su argomenti di carattere associativo.
- 5.** Il Collegio dei Probiviri, in grado di appello, decide sui ricorsi presentati avverso le pronunce dei Collegi dei Probiviri delle Strutture inferiori.
- 6.** La decisione del Collegio nazionale dei Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva, salvo per i giudizi promossi nei confronti dei Consiglieri Nazionali, i quali hanno facoltà di ricorso in ultima istanza al Collegio di Appello Nazionale.
- 7.** Gli eventuali provvedimenti stabiliti dal Collegio dei Probiviri devono essere attuati dal Consiglio Direttivo della Struttura competente.

Art.24 COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE

- 1.** Si compone di tre membri eletti dall'Assemblea Nazionale fra persone laureate in giurisprudenza non iscritte all'Associazione.
- 2.** Giudica in ultima istanza sui ricorsi dei Consiglieri Nazionali avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri nazionale.
- 3.** Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente.

Art.25 RISORSE ECONOMICHE

- 1.** L'A.I.D.O. trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
 - a.** contributi dei Soci e di privati;
 - b.** contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, anche pervenuti da convenzione;
 - c.** contributi di Organismi internazionali;
 - d.** donazioni e lasciti testamentari;
 - e.** rimborsi derivanti da convenzioni;

- f.** entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come definite dal DM 25 maggio 1995;
- g.** reddito del patrimonio;
- h.** altre entrate consentite.

2. Il funzionamento delle Strutture superiori è assicurato dalle quote sociali di quelle inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art.26 BILANCIO

- 1.** Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dalla Giunta di Presidenza (ove prevista) e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 2.** I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della presentazione all'Assemblea.
- 3.** I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del rendiconto dell'Associazione; l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi che, obbligatoriamente, devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 4.** È vietata la distribuzione, in qualsiasi forma anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 5.** È fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
- 6.** È fatto obbligo di redigere il bilancio annuale. L'esercizio finanziario deve coincidere con l'anno solare.

Art.27 INCOMPATIBILITÀ

- 1.** La carica di Presidente a tutti i livelli non è compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
- 2.** Le cariche di Giunta di Presidenza a livello Provinciale e Regionale non sono compatibili con incarichi di Giunta di Presidenza e del Collegio dei Revisori del livello immediatamente superiore.
- 3.** I membri del Consiglio Direttivo a qualsiasi livello sono incompatibili con la carica di Revisore dei Conti del livello superiore.
- 4.** Le cariche di Presidente e Segretario della Giunta di Presidenza sono incompatibili con l'incarico di Presidente e Segretario dell'Assemblea del livello di riferimento.
- 5.** Le cariche di Presidente e Vice Presidente a tutti i livelli non possono essere

ricoperte per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli iniziati e poi interrotti per qualsiasi motivo.

6. Le cariche del Collegio dei Revisori dei Conti a tutti i livelli non sono compatibili con le cariche del Collegio dei Revisori dei Conti e della Giunta di Presidenza di livello immediatamente superiore e nell'ipotesi di cui all'art. 23 comma 12 punti c, d, e. Regolamento.

7. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi e organismi associativi a qualsiasi livello.

Art.28 AUTONOMIE REGIONALI

1. I Consigli Direttivi Regionali possono integrare le norme del Regolamento per adeguarle alle leggi della Regione di appartenenza, previo parere favorevole della Giunta di Presidenza nazionale e successiva approvazione dell'Assemblea Regionale.

2. I Consigli Regionali definiscono l'organizzazione associativa nel territorio di competenza in funzione della legislazione regionale, dell'organizzazione socio-sanitaria della Regione e delle situazioni locali.

Art.29 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'A.I.D.O. ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, delibera inoltre, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, la devoluzione delle eventuali attività residue ad altre organizzazioni di volontariato che operano in identico o analogo settore.

Art.30 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto ad eccezione della maggioranza richiesta dall'articolo 29 dello Statuto circa la deliberazione di scioglimento.

Art.31 NORME DI ATTUAZIONE

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di esecuzione, che è approvato, a maggioranza, dall'Assemblea Nazionale Ordinaria.

Art.32 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile.